



COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con Del. C.C. n. 5/2007

Modificato con delibera di C.C. N 51 DEL 28/12/2011

INDICE

Art. 1 - Applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale	3
Art. 2 - Aliquota applicata	3
Art. 3 - Misura della variazione	3
Art. 4 - Soggetti passivi.....	3
Art. 5 - Efficacia della deliberazione.....	3
Art. 6 - Sanzioni	3
Art. 7 - Decorrenza	3

Art. 1 - Applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale

- 1) In applicazione dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296, viene disposta l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale di cui al comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2 - Aliquota applicata

- 1) La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale di cui al comma 2 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 viene fissata nella misura dello 0,8 per cento a decorrere dall'anno 2012.

Art. 3 - Misura della variazione

- 1) Il Comune ha la facoltà di elevare l'aliquota dell'addizionale comunale con variazione che non può eccedere complessivamente il limite massimo previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 - Soggetti passivi

- 1) Sono tenuti al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Cutigliano alla data dal primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.

Art. 5 - Efficacia della deliberazione

- 1) La deliberazione di approvazione del presente regolamento dovrà essere pubblicata, con immediatezza, sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
- 2) L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Art. 6 - Sanzioni

- 1) Il ritardato o omesso versamento dell'addizionale è punito con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471.

Art. 7 - Decorrenza

- 1) Il presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2012.